



**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE
PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

**Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico
Funzione Controlli**

**Applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale
in materia di CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
sul territorio della Regione Piemonte.
Anno 2023**

TITOLO DEL DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
Applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità rafforzata sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2023	Area Tecnico Autorizzazioni - Funzione Controlli

PRIMA APPROVAZIONE	DATA DETERMINA	NUMERO DETERMINA
22/12/2023	22/12/2023	333 - 2023

1) PREMESSA

Il **Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021** all'articolo 12 stabilisce che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC un sistema di **condizionalità rafforzata**, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai "criteri di gestione obbligatori" e alle "norme BCAA" figuranti nell'allegato III.

I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento unionale, nazionale e regionale.

Le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi, siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Il **regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021** stabilisce le regole su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, valevoli quindi anche per la Condizionalità rafforzata. In particolare, agli articoli 83, 84 e 85 stabiliscono che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo al fine di verificare l'osservanza degli obblighi da parte dei beneficiari e un sistema per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai beneficiari che nell'anno civile in questione non abbiano rispettato gli obblighi della condizionalità rafforzata.

Con successivi regolamenti sono state introdotte norme di dettaglio o deroghe, in particolare:

- il regolamento (UE) n. 2022/126 del 7 dicembre 2021 ha integrato il regolamento (UE) n. 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per le norme relative alla percentuale per la norma BCAA 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali,
- il regolamento (UE) n. 2022/1317 del 27 luglio 2022 ha previsto deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme BCAA 7 e BCAA 8 relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni per l'anno di domanda 2023,
- il regolamento (UE) n. 2022/1172 del 4 maggio 2022 ha integrato il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

A livello nazionale, tale normativa è stata recepita all'interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022, e successivamente dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 147385 del 9 marzo 2023, che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Lo stesso decreto all'articolo 6 (in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116) dispone che il decreto del MIPAAF D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:

- a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- b) dei pagamenti effettuati nell'ultimo triennio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

La Circolare AGEA prot. 58928 del 1° agosto 2022, relativa all'applicazione delle regole inerenti alla normativa unionale e nazionale in materia di Condizionalità come disposte a livello nazionale dal DM 2588/2020, resta valida nel 2023 per i beneficiari dei pagamenti sopra descritti.

Il **decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023** ha disciplinato le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico della PAC, sotto forma di riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2015, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Con il **decreto n. 410739 del 4 agosto 2023** il MASAF ha fissato le regole dei controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

Il **decreto del MASAF n. 410739 del 4 agosto 2023** ha fissato le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

A norma dell'articolo 5 comma 1 del DM 147385/2023, la Regione del Piemonte, con la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 7214-2023 del 12 luglio 2023** e con la **Determina Dirigenziale n. 905/A1705B/2023 del 26/10/2023**, ha dettato le disposizioni regionali in materia di condizionalità rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023.

AGEA Organismo di Coordinamento, a norma dell'articolo 5 comma 4 del DM 147385/2023, con la **circolare di AGEA Coordinamento n. 64177 del 30 agosto 2023** ha stabilito i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Con la presente circolare ARPEA recepisce la normativa unionale, nazionale e regionale citata, specificando gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i criteri e le norme recepite integralmente a livello regionale, con le deroghe adottate in relazione a quanto previsto dalla norma nazionale.

La presente Circolare recepisce, in particolare, la circolare di AGEA Coordinamento n. 64177 del 30 agosto 2023 considerando le specificazioni degli impegni applicabili a livello regionale, come definite dalla Regione Piemonte con la DGR n. 7214-2023 del 12 luglio 2023, con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26/10/2023 e ss.mm.ii..

I requisiti e le norme che prevedono specifiche regolamentazioni regionali sono indicati nella tabella riepilogativa al capitolo 5. Tali CGO e BCAA trovano dettaglio nel seguito della circolare.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nel sito web dell'Agenzia:

www.arpea.piemonte.it

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 “recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”
- Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 “sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”
- Regolamento (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021 “che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)”
- Regolamento (UE) 2022/127 del 7 dicembre 2021 “che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro”
- Regolamento (UE) 2022/128 del 21 dicembre 2021 recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza”
- Regolamento (UE) 2021/2289 del 21 dicembre 2021 recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni”
- Regolamento (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022 “che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità”

- Regolamento (UE) 2022/1173 del 31 maggio 2022 recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune”
- Regolamento (UE) 2022/1317 del 27 luglio 2022 “che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023”
- Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 02 dicembre 2022
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune” (c.d. **Decreto Sanzioni**)
- Decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (c.d. **DM Condizionalità**)
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” (c.d. **DM Condizionalità rafforzata**)
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 362512 del 23 agosto 2022 recante “Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023”
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità” (c.d. **DM Controlli SIGC**)
- Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 con oggetto “Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022”
- Deliberazione della Giunta della Regione del Piemonte n. 7214-2023 del 12 luglio 2023 con oggetto “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”
- Determina dirigenziale della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte n. 430/A1705B/2023 del 23/05/2023 “Regolamento (UE) 2021/2115. Disciplina del regime di condizionalità rafforzata in attuazione del decreto ministeriale n.147385 del 9/3/2023. BCAA4, impegno b): corpi idrici soggetti al vincolo e rispettive larghezze della fascia inerbita, determinate secondo i criteri stabiliti dal decreto stesso.”

- Determina dirigenziale della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte n. 905/A1705B/2023 del 26/10/2023 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”
- Circolare di AGEA Organismo di Coordinamento n. 64177 del 30 agosto 2023 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115”
- Determinazione ARPEA n. 308 – 2023 del 05/12/2023 “Approvazione definitiva dello schema di convenzione 2023 tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'ASL CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116”.

3) ASSOGGETTABILITÀ A CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA (PAC 2023-2027) E A CONDIZIONALITÀ (PAC 2014-2022)

➤ Il sistema di controllo delle regole di **Condizionalità rafforzata** si applica ai:

a) Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115:

- Pagamenti diretti disaccoppiati:

- Sostegno di base al reddito;
- Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- Eco-schemi - regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
 1. Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
 2. Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
 3. Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
 4. Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
 5. Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

- Pagamenti diretti accoppiati:

- latte;
- carni bovine;
- carni ovine e caprine;
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d'oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose.

b) Pagamenti ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori:

- Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA)

- SRA01 – ACA 1 produzione integrata
- SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
- SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli
- SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree
- SRA06 – ACA 6 cover crops
- SRA07 – ACA 7 conversione seminativi a prati e pascoli
- SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti
- SRA09 – ACA 9 impegni gestione habitat natura 2000
- SRA10 – ACA 10 supporto alla gestione di investimenti non produttivi
- SRA11 – ACA 11 gestione attiva infrastrutture ecologiche

- SRA12 – ACA 12 colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
- SRA13 – ACA 13 impegni specifici gestione effluenti zootecnici
- SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
- SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
- SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura
- SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci
- SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
- SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui
- SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie
- SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
- SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione
- SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
- SRA26 – ACA 26 ritiro seminatavi dalla produzione
- SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
- SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura
- SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci
- SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
- SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui
- SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie
- SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
- SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione
- SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
- SRA26 – ACA 26 ritiro seminatavi dalla produzione

- Altri sostegni specifici

- SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
- SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA30 - benessere animale
- SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

- c) Pagamenti ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici:
- SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
 - SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
 - SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici
- d) Pagamenti ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori:
- SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000
 - SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000
 - SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici
- e) Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

I controlli e il calcolo delle riduzioni relativi a tali beneficiari sono regolati dalla presente circolare.

➤ Il sistema di controllo delle regole di **Condizionalità** si applica ai:

- a) Pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- b) Pagamenti effettuati nell'ultimo triennio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

I controlli e il calcolo delle riduzioni relativi a tali beneficiari sono regolati dalla Determinazione ARPEA n° 176-2022 DEL 14/09/2022 con oggetto "Approvazione del documento inerente applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2022".

- Qualora uno stesso soggetto richieda sia pagamenti assoggettati alla Condizionalità Rafforzata sia pagamenti sottoposti alla Condizionalità, in caso di controllo con esito irregolare, le eventuali riduzioni vengono applicate a tutti i pagamenti.

4) REQUISITI E NORME DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA VIGENTI IN PIEMONTE

Il prospetto che segue riporta i CGO e le BCAA, di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, l'ambito di applicazione (applicabilità) definito sia dalle norme unionali che dal D.M. n. 0147385/2023, l'ente o gli enti deputati all'estrazione del campione da sottoporre a controllo per la verifica di requisiti e norme, nonché l'ente o gli enti incaricati dell'esecuzione dei controlli stessi.

Sono anche indicati i requisiti e le norme che prevedono specifica regolamentazione regionale e che, pertanto trovano dettaglio nel seguito della circolare.

Nel prospetto è anche riportata la eventuale corrispondenza alla BCAA o al CGO come previsti dalla Programmazione 2014-2022 per la condizionalità.

CGO/BCAA PROGRAMM. 2014-2022	CGO/BCAA PROGRAMM. 2023-2027	DESCRIZIONE	APPLICABILITA'	ENTE ESTRAZIONE CAMPIONE	ENTE ESECUZIONE CONTROLLI	DGR n. 7214-2023 del 12 luglio 2023
		ZONA 1 - Clima e ambiente				
		TEMA I - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)				
-	BCAA1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento	Tutte le superfici a prato permanente, incluse: 1. le superfici a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più, 2. le superfici inserite in Pratiche Locali Tradizionali.	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	
-	BCAA2	Protezione di zone umide e torbiere	Tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	Recepimento della DGR n. 64-11892 del 28/07/2009 e della DD n. 905/A1705B/2023 del 26/10/2023
BCAA 6	BCAA3	Divieto di bruciare le stoppie , se non per motivi di salute delle piante	Tutte le superfici a seminativo	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	
		TEMA II - Acqua				
BCAA 2	CGO1	Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque , per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	Tutte le superfici agricole	ARPEA	ARPEA (AZIENDALI)	
CGO 1	CGO2	Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Come da dgr, sono applicabili le aziende che hanno almeno una UTE con più del 25% di Superficie Agricola Utile (SAU) in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN), come risultante in Anagrafe Agricola.	ARPEA	ARPEA (AZIENDALI)	Recepimento della DGR n. 64-11892 del 28/07/2009 e del Reg. regionale n. 10/R del 29/10/2007
BCAA 1	BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	Recepimento della DGR n. 64-11892 del 28/07/2009 e della DD n. 430/A1705B/2023 del 23/05/2023

CGO/BCAA PROGRAMM. 2014-2022	CGO/BCAA PROGRAMM. 2023-2027	DESCRIZIONE	APPLICABILITA'	ENTE ESTRAZIONE CAMPIONE	ENTE ESECUZIONE CONTROLLI	DGR n. 7214-2023 del 12 luglio 2023
		TEMA III - Suolo (protezione e qualità)				
BCAA 5	BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza (superiore al 10%)	Impegno A: seminativi, Impegno B: tutte le superfici agricole.	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	
BCAA 4	BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti)	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	Recepimento della DGR n. 64- 11892 del 28/07/2009
-	BCAA7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Seminativi, eccetto le colture sommerse	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	Recepimento della DGR n. 64- 11892 del 28/07/2009
		TEMA IV - Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)				
BCAA 7	BCAA8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	Impegno A: seminativi, Impegni B e C: tutte le superfici agricole.	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	
-	BCAA9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Tutte le superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC/ZSC) e alla direttiva 2009/147/CE (ZPS).	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	
CGO 2	CGO3	Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Tutte le superfici agricole	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	Recepimento della DGR n. 64- 11892 del 28/07/2009
CGO 3	CGO4	Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC	ARPEA	AGEA (TEMPESTIVI) - ARPEA (TERRITORIALI)	Recepimento della DGR n. 64- 11892 del 28/07/2009
		ZONA 2 - Salute pubblica e salute delle piante				
		TEMA I - Sicurezza alimentare				

CGO/BCAA PROGRAMM. 2014-2022	CGO/BCAA PROGRAMM. 2023-2027	DESCRIZIONE	APPLICABILITA'	ENTE ESTRAZIONE CAMPIONE	ENTE ESECUZIONE CONTROLLI	DGR n. 7214-2023 del 12 luglio 2023
CGO 4	CGO5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	Tutti i beneficiari	DIREZIONE SANITA' REGIONE PIEMONTE	SSVV ASL	
CGO 5	CGO6	Direttiva 96/22/CE del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica , tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali	Tutti i beneficiari	DIREZIONE SANITA' REGIONE PIEMONTE	SSVV ASL	Recepimento del PNR e del PNAA
TEMA II - Prodotti fitosanitari						
CGO 10	CGO7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	Tutti i beneficiari	ARPEA	ARPEA (AZIENDALI)	Recepimento della DGR n. 64- 11892 del 28/07/2009
	CGO8	Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi : articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000, articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	Tutti i beneficiari	ARPEA	ARPEA (AZIENDALI)	Recepimento della DGR n. 64- 11892 del 28/07/2009
ZONA 3 - Benessere degli animali						
TEMA I - Benessere degli animali						
CGO 11	CGO9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari con allevamenti bovini/bufalini	SSVV ASL	SSVV ASL	
CGO 12	CGO10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari con allevamenti suinicoli	SSVV ASL	SSVV ASL	
CGO 13	CGO11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4	Tutti i beneficiari con allevamenti zootecnici, eccetto gli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001	SSVV ASL	SSVV ASL	

5) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La presente circolare recepisce i seguenti capitoli della circolare di AGEA prot. n. 64177 del 30 agosto 2023:

1. Definizioni;
2. Settori di Condizionalità rafforzata;
3. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio;
4. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
5. Definizione del meccanismo di calcolo di riduzioni ed esclusioni.

La presente circolare recepisce anche gli Allegati alla circolare di AGEA prot. n. 64177 del 30 agosto 2023, che completano la definizione del sistema di controllo della condizionalità:

1. Criteri di rischio;
2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità;
3. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP;
5. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 5);
6. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
7. Linee guida relative all'attività di monitoraggio svolta dagli OP sull'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari;
8. Modalità di applicazione delle esenzioni per le BCAA 7 e 8.

In allegato alla presente circolare sono previsti i seguenti documenti:

- A. Calcolo della quantità di effluenti zootecnici e dell'azoto al campo prodotti annualmente dall'azienda
- B. Stoccaggio minimo per reflui zootecnici
- C. Tolleranze per adeguamenti strutturali degli impianti di stoccaggio per effluenti zootecnici
- D. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni
- E. Note di chiarimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

6) ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

ARPEA esegue il monitoraggio sull'avanzamento delle attività di controllo svolte da enti preposti o soggetti incaricati. Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo e lo scambio di informazioni tra l'OP e i controllori (o i loro referenti) per chiarimenti sull'applicazione della normativa di settore o su casi particolari non completamente descritti nelle specifiche di controllo. Il monitoraggio può prevedere sia ispezioni presso le aziende in affiancamento o ex post, sia esame di documentazione di controllo. È discrezione dell'Agenzia procedere con la verifica del 100% dei controlli oppure di un campione degli stessi, definito nel corso della campagna.

L'ARPEA svolge inoltre un'attività di supervisione a campione sull'attività di controllo attuata nelle aziende a campione. La verifica può prevedere la visita in azienda da parte dei funzionari ARPEA e potrà svolgersi congiuntamente o successivamente al controllo in loco, oppure la consultazione di documentazione di controllo. Tale attività è necessaria per poter accertare che l'attività di controllo si sia svolta rispettando indicazioni e strumenti di controllo. Se da tali controlli si dovessero verificare incongruenze, ARPEA può incrementare tale campione e, se necessario, effettuare azioni correttive e formative.

ZONA 1 – CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE - CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi *

Come modificato dalla Determina Dirigenziale n. 905/A1705B/2023 del 26/10/2023, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023: ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque:

- all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA);
- a partire dal 2024, all'interno di altre aree umide e torbiere cartografate, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii., censite ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-11892 del 28/7/2009 e classificate nelle seguenti categorie:
 - zone perfluviali
 - stagni e paludi
 - torbiere
 - acquitrini e pozze
 - invasi artificiali

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/zone-umide-piemonte>

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere
- divieto di eseguire lavorazioni profonde almeno 40 cm con attrezzi o macchine che distruggano il cotico erboso o rivoltino la zolla.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

- BCAA 2.1 conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;
- BCAA 2.2 presenza di lavorazioni profonde (ad es. arature profonde più di 40 cm).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata, Gravità e Durata

Nel caso di violazioni agli impegni sopra definiti, BCAA 2.1 - conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere e BCAA 2.2 - presenza di lavorazioni non consentite quali le lavorazioni profonde, che determinano la distruzione di habitat, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni non intenzionali alla presente Norma sono tutte considerate gravi.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- nel caso di distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar;
- nel caso di drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA 1 – CLIMA E AMBIENTE

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
--

Recepimento nazionale

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e s.m.i.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016, S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24/6/2016, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2° serie speciale Unione Europea n. 65 del 29/8/2016).

Recepimento regionale

- regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002 – Suppl. ord. n.1) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007, "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del d.lgs. 3/4/2006 n. 152" (B.U.R.P. n. 1 del 3 gennaio 2008) e s.m.i.;
- DGR n. 64-10874 del 23 febbraio 2009 "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. Condizioni e modalità per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola" (B.U.R.P. n. 8 del 26 febbraio 2009, S.O. n.1).
- DGR n. 16-11713 del 6 luglio 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica." (B.U.R.P. n. 27 del 9 luglio 2009)
- DGR n. 30-12335 del 12 ottobre 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R ("Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"). (B.U. n. 43 del 29 ottobre 2009). Indicazioni operative per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica." (B.U.R.P. n. 43 del 29 ottobre 2009)

- DGR n. 42-758 del 7 Ottobre 2010 “Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Indicazioni alle Province per le attività di controllo (art. 27). (B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2010)
- determinazione dirigenziale n. 59 del 21 marzo 2014: “D.G.R. 6 Luglio 2009, n. 16-11713.Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. Aggiornamento degli Allegati” (B.U.R.P. n. 23 del 5 giugno 2014, S.O. n.1)
- determinazione dirigenziale n. 1055 del 14/11/2016: “regolamento regionale 29 ottobre2007, n.10/R. Modalità operative per la definizione dei calendari invernali di sospensione dell'utilizzo agronomico di cui all'art. 25 comma 2.” (B.U.R.P. n. 50 del 15 dicembre 2016, S.O. n.1)
- decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 gennaio 2020 n.1/R “Ulteriori Modifiche al regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007”
- determinazione dirigenziale n. 300 del 18 maggio 2020: “Regolamento regionale 29 ottobre2007, n. 10/R e s.m.i. Indicazioni operative in merito alla procedura informatica" Comunicazione 10/R" per l'anno 2020. (B.U.R.P. n. 21 del 21 maggio 2020)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN). Le informazioni relative alle ZVN designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE sono consultabili sul Geoportale regionale tramite il servizio cartografico interattivo e nell'Anagrafe agricola con riferimento ai singoli terreni agricoli.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, si applicano gli obblighi previsti dal regolamento 28/10/2007 n. 10/R e s.m.i. e individuati come rilevanti ai fini delCGO2, anche sulla base dei provvedimenti attuativi. In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio2016 e dal Programma d'azione per le ZVN della Regione Piemonte, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in ZVN:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) e obblighi relativi all'utilizzazione agronomica e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione di:

- quantità di azoto al campo annualmente gestita, calcolata in kg/anno in funzione del tipo di allevamento, dei capi di bestiame mediamente presenti in stalla nell'allevamento (c.d. “consistenza media”) e di eventuali acquisizioni extra-aziendali. Per definire la consistenza media annua sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza (anche giornalieri) dei capi dalle strutture di stabulazione, secondo quanto indicato all'Allegato A del regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i.
- percentuale della SAU in conduzione ricadente in aree designate ZVN.

In particolare, il regolamento 28 ottobre 2007 n. 10/R prevede:

“il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorni, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare. La comunicazione ha validità annuale, e va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo” (art. 3, comma 4)

“la comunicazione deve essere aggiornata: a) almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno, in caso di variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico; b) entro i 20 giorni successivi alla variazione, in caso di modifiche relative a specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata”. (art.3, comma 4 bis)

il Piano di Utilizzazione agronomica deve essere presentato, nei casi in cui è richiesto, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa. (art. 4 comma 1)

Di seguito vengono richiamate le norme riguardanti l'applicazione in Piemonte della direttiva nitrati(91/676/CEE), come definite dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R (B.U.R.P. n. 44 del 31/10/2007) e s.m.i., consultabile sul portale regionale ARIANNA sotto forma di testo coordinato:

<http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2007-10-29;10>

La DGR specifica la rilevanza degli articoli del regolamento 10/R ai fini del regime di condizionalità, fermo restando che, ai sensi del DM n. 147385 del 9/3/2023, il CGO2 si applica esclusivamente alle aziende che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN). Come previsto dal regolamento 10/R, alcuni obblighi sono differenziati sulla base della classificazione delle aziende in funzione della percentuale di SAU in conduzione ricadente in ZVN (vedasi DGR n. 7214-2023 del 12 luglio 2023, Allegato 1, pag. 13 e seg.).

Elementi di verifica

Le aziende vengono suddivise in classi dimensionali come indicato nella tabella seguente:

<i>Classi dimensionali in funzione dell'azoto al campo</i>	
<i>Azoto al campo (Kg/anno)</i>	<i>Classe dimensionale</i>
Minore o uguale a 1000	1
Da 1001 a 3000	2
Da 3001 a 6000	3
Maggiore di 6000	4
<ul style="list-style-type: none">Allevamenti in AIA (D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis)Allevamenti bovini con più di 500 UBA	5

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

A. Obblighi amministrativi

Di seguito una tabella riepilogativa degli obblighi amministrativi, cui segue la descrizione di dettaglio.

Classe dimensionale		Comunicazione	PUA	Registro delle Fertilizzazioni	AIA**
	ALLEVAMENTO IN ZVN* CHE FA UTILIZZO AGRONOMIC (su terreni condotti o asserviti)				
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	SI	NO	SI se SAU>20 ha (registro oppure documentazione)	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni, PUAS)	SI	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO
5	allevamento >500 UBA bovine	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO
5	allevamento in AIA	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	SI
	ALLEVAMENTO IN ZVN* CHE NON FA UTILIZZO AGRONOMIC (cede tutto il refluo, es. a impianti biogas)				
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
5	allevamento >500 UBA bovine	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO
5	allevamento in AIA	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	SI
	ALLEVAMENTO FUORI ZVN* CHE FA UTILIZZO AGRONOMIC (su terreni condotti o asserviti)				
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
5	allevamento >500 UBA bovine	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO
5	allevamento in AIA	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	SI
	ALLEVAMENTO FUORI ZVN* CHE NON FA UTILIZZO AGRONOMIC (cede tutto il refluo, es. a impianti biogas)				
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
5	allevamento >500 UBA bovine	SI	NO	NO	NO
5	allevamento in AIA	SI	NO	NO	SI
	AZIENDA AGRICOLA IN ZVN CHE ACQUISISCE REFLUO O DIGESTATO SOTTOPRODOTTO PER FARNE UTILIZZO AGRONOMIC				
	digestato che non contiene N zootecnico	NO	NO	NO	NO
	reflugo, oppure digestato sottoprodotto che contiene N zootecnico:				
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	SI	NO	SI se SAU>20 ha (registro oppure documentazione)	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni, PUAS)	SI	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO
	AZIENDA AGRICOLA FUORI ZVN CHE ACQUISISCE REFLUO O DIGESTATO SOTTOPRODOTTO PER FARNE UTILIZZO AGRONOMIC				
	digestato che non contiene N zootecnico	NO	NO	NO	NO
	reflugo, oppure digestato sottoprodotto che contiene N zootecnico:				
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO

* E' classificata "ricadente in ZVN" l'azienda che abbia in ZVN almeno il 25% della SAU in conduzione (esclusi perciò gli asservimenti).

** Gli allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sono: avicoli con oltre 40.000 posti e suini con oltre 2.000 grassi o oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg.

NB: Si ricorda che il digestato assimilato al reflugo zootecnico ai sensi della dgr n. 64-10874 del 23/2/09 segue tutte le norme previste per il reflugo zootecnico stesso.

A1 - Comunicazione di utilizzo agronomico:

Le aziende che producono o utilizzano effluenti zootecnici, digestato o acque reflue sono tenute ad avere una Comunicazione nell'applicativo on line della Regione Piemonte, validata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello normato dalla presente circolare, se appartenenti a uno dei seguenti gruppi:

- le aziende ricadenti in ZVN: in classe dalla 2 alla 5;
- le aziende non ricadenti in ZVN: in classe dalla 3 alla 5.

Per le nuove aziende la comunicazione è effettuata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

Le informazioni relative all'utilizzazione agronomica devono essere aggiornate almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare.

Fatto salvo quanto sopra indicato, la comunicazione deve essere aggiornata:

- a) almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno, in caso di variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico;
- b) entro i 20 giorni successivi alla variazione, in caso di modifiche relative a specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata.

Se non ci sono state variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico dichiarati nell'anno precedente, la Comunicazione presentata nell'anno precedente è considerata valida fino alla presentazione della nuova Comunicazione. Pertanto, durante la visita sui terreni dell'azienda, deve essere verificata la corrispondenza tra le particelle agricole nelle quali vengano eventualmente rilevati degli spandimenti e quelle elencate nella Comunicazione in essere al momento del controllo. Se viene riscontrato spandimento su particelle non indicate in Comunicazione, deve essere assegnata un'infrazione all'obbligo di Comunicazione.

Le aziende con terreni in più Regioni trasmettono un'unica comunicazione alla Regione dove ha sede il centro aziendale o la quota maggiore di terreni oggetto di utilizzo agronomico.

Il controllo prevede la consultazione dell'applicativo on line della Regione Piemonte.

A2 - PUAs – Piano di utilizzazione agronomica semplificato:

Le aziende che utilizzano effluenti zootecnici, digestato o acque reflue sono tenute ad avere un Piano di utilizzazione agronomica semplificato nell'applicativo on line della Regione Piemonte, se appartenenti al seguente gruppo:

- le aziende ricadenti in ZVN: in classe 3.

La validazione informatica del PUAs deve essere effettuata unitamente alla presentazione della Comunicazione.

Copia cartacea sottoscritta del PUAs deve essere conservata presso l'azienda.

Il PUAs ha validità quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a. aumento superiore al 25% della quantità di azoto zootecnico gestito;
- b. aumento superiore al 25% del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);
- c. riduzione superiore al 25% della superficie oggetto della distribuzione.

Il controllo prevede la consultazione dell'applicativo on line della Regione Piemonte.

A3 - PUA – Piano di utilizzazione agronomica:

Le aziende che utilizzano effluenti zootecnici, digestato o acque reflue sono tenute ad avere un Piano di utilizzazione agronomica nell'applicativo on line della Regione Piemonte, se appartenenti a uno dei seguenti gruppi:

- le aziende ricadenti in ZVN: in classe 4 e 5;
- le aziende non ricadenti in ZVN: in classe 5.

La validazione informatica del PUA deve essere effettuata unitamente alla presentazione della Comunicazione.

Copia cartacea sottoscritta del PUA deve essere conservata presso l'azienda.

Il PUA ha validità quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- aumento superiore al 25% della quantità di azoto zootecnico gestito;
- aumento superiore al 25% del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);
- riduzione superiore al 25% della superficie oggetto della distribuzione.

Il controllo prevede la consultazione dell'applicativo on line della Regione Piemonte.

A4 - Autorizzazione Integrata Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii):

Le attività zootecniche soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, Parte II, Titolo III-bis, sono quelle elencate al punto 6.6 dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto stesso, ovvero:

- Avicoli
 - Oltre 40.000 posti pollame
- Suini
 - Oltre 2.000 posti suini da produzione (peso maggiore di 30 kg)
 - Oltre 750 posti scrofe con suinetti (peso inferiore a 30 kg)

Copia della determinazione provinciale in corso di validità deve essere conservata presso l'azienda.

A5 - Registrazione delle operazioni di fertilizzazione, Documentazione d'acquisto dei fertilizzanti/ Scheda di magazzino:

Sono sempre tenute ad avere una "Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni", anche se dichiarano di non effettuare fertilizzazioni, le seguenti aziende:

- aziende tenute alla compilazione di PUAs o PUA;
- aziende che aderiscono alle misure 214.1 - 214.3 - 214.4 del PSR 2007-2013;
- aziende che aderiscono alle seguenti misure del PSR 2014-2022:
 - 10.1.1 Produzione integrata
 - 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale
 - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti
 - 101.1.5/1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato
 - 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande
 - 11 Agricoltura biologica
- aziende che aderiscono ai seguenti interventi del PSR 2023-2027:
 - SRA-ACA01 Produzione integrata
 - SRA-ACA03/2 Adozione di tecniche di minima lavorazione e/o lavorazione a bande
 - SRA-ACA24 - Az. 1 Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni

- SRA29 - Az. SRA29.1 Conversione all'agricoltura biologica
 - SRA29 - Az. SRA29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica
- aziende ricadenti in ZVN, con SAU maggiore o uguale a 20 ettari. Tali aziende possono, in alternativa, conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto e alla cessione dei concimi, a condizione che se ne possa desumere la quantità utilizzata.

La registrazione delle operazioni di fertilizzazione deve essere fatta su un modello contenente tutti gli elementi previsti nella *"Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni"* come da Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 19/12/2012, pubblicata sul BURP n.2 del 10/1/2013 (il modello è disponibile in allegato al presente documento).

La registrazione delle operazioni di fertilizzazione organica deve riguardare sia i terreni condotti che quelli asserviti.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 7 giorni dalla inerente operazione di fertilizzazione.

La Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni o la Documentazione d'acquisto dei fertilizzanti o la Scheda di magazzino, in formato cartaceo o in modalità digitale, deve essere conservata presso l'azienda per almeno 3 anni.

B. Obblighi relativi allo stoccaggio

B3a - Presenza degli impianti necessari allo stoccaggio:

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5).

Tutte le aziende zootecniche, che stabulano i propri animali almeno per parte dell'anno, devono avere un impianto di stoccaggio per gli effluenti, anche se minimo, fatta eccezione per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni per i quali le lettiera possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

L'azienda deve essere a norma al netto delle cessioni, pertanto per le aziende che conferiscono gli effluenti appena prodotti immediatamente a un impianto di biogas è ammissibile l'assenza di impianti di stoccaggio. Tali aziende devono aver correttamente indicato in Comunicazione la totale cessione degli effluenti con la voce "Stoccato in azienda = NO".

B3b - Dimensionamento degli impianti di stoccaggio:

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5), attraverso il calcolo della quantità di effluenti zootecnici prodotti ed in relazione al periodo di autonomia da garantire (per i dettagli, vedere l'allegato al presente documento). Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche Economiche (UTE), la capacità di stoccaggio è valutata per ciascuna UTE separatamente.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

- a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate;
- b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

La verifica di questo obbligo deve tener conto delle tolleranze previste per l'adeguamento degli stoccaggi pari al 15% o di 15 metri quadri rispetto al fabbisogno (per i dettagli, vedere l'allegato al presente documento). La tolleranza non si applica alle aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle aziende esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.

NB: Qualora applicabile, per i beneficiari dell'*Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori"* insediati da meno di 36 mesi (dove la data di insediamento corrisponde alla data di apertura della P.IVA in ambito agricolo ovvero alla "Data iscrizione registro imprese" indicata in fascicolo in Anagrafe agricola), l'eventuale mancato rispetto del corretto dimensionamento degli impianti di stoccaggio degli effluenti non determina violazione degli impegni di condizionalità del CGO2.

B4a - Stato di manutenzione degli impianti

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5).

B4b - Impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5).

C. Obblighi relativi al rispetto dei massimali

5a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;

5b. rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5).

Per la verifica del rispetto dei massimali di azoto al campo, si considera la SUPERFICIE UTILIZZATA AI FINI AGRONOMICI dichiarata dall'azienda.

D. Obblighi agronomici – divieti spaziali e temporali

Verifica del rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti e delle regole per i cumuli temporanei di materiali palabili.

Verificabili su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5) sulle superfici a disposizione dell'azienda.

Il controllo dei divieti spaziali prevede, in caso di riscontro di violazione, il rilievo della superficie di terreno eventualmente coinvolta.

La violazione agli Obblighi agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti si considera che abbia effetti extra - aziendali quando l'inquinamento da nitrati risultante interessi corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

D 1 - Rispetto dei divieti spaziali:

D 1 a - Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati:

1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
 - b) nei boschi;
 - c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

- d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;
- e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
- h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
- i bis) (Reg. 7R/2011) sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l'incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione;
2. Nelle fasce di divieto di cui al punto 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.
3. Distribuzione di concimi chimici azotati in zone con pendenza (DGR 20 – 8320 del 3/3/2008): al fine di contenere i fenomeni di trasporto dei fertilizzanti attraverso il ruscellamento superficiale, nelle zone vulnerabili da nitrati, la distribuzione di concimi chimici azotati su terreni privi di coltura e con pendenza superiore al 20% è vietata, fatta eccezione per il caso in cui si verifichino in modo simultaneo le seguenti condizioni:
- nel terreno interessato siano presenti sistemazioni idraulico-agrarie;
 - nei tre giorni successivi la distribuzione in campo non vengano effettuate irrigazioni e non siano previsti, dal servizio agrometeorologico della Regione Piemonte, fenomeni piovosi di una certa rilevanza:
<http://www.regione.piemonte.it/agri/ita/agrometeo/agroboll.htm>
 - venga effettuata una tempestiva incorporazione dei concimi, comunque entro la giornata seguente.

Zone con divieto di utilizzazione dei letami		
	<i>Per terreni in ZVN</i>	<i>Per terreni fuori ZVN</i>
Distanza da corsi d'acqua	5 m (10 m se in P.A.I.)	5 m
Distanza da laghi	25 m	10 m

D 1 b - Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi:

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
- b) nei boschi;
- c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
- d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:

- 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
- f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
- 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- k) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.
2. Nelle fasce di divieto di cui al punto 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, punto 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.
3. (Reg. 7R/2011) L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l'iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore e, in presenza di coltura, l'iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione. L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge significative entro i successivi 3 giorni.
- 3 bis. (Reg. 7R/2011) Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino al 30 per cento è permessa assicurando che il quantitativo applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive deve inoltre essere rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
- a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
 - c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza, oppure usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - d) deve essere assicurata una copertura vegetale durante la stagione invernale.
- 3 ter. (Reg. 7R/2011) Nei comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui al punto 3 bis non si applicano nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.
4. Nel caso di aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le province possono individuare i territori per i quali i limiti di pendenza stabiliti al punto 3 possono essere superati, fino ad un

massimo del 25 per cento; tale possibilità è ammessa solo in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e purché siano garantiti:

- il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3;
- il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 chilogrammi per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti zootecnici, comunque non superiori a 170 di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici.

Zone con divieto di utilizzazione dei liquami		
	Per terreni in ZVN	Per terreni fuori ZVN
Distanza da corsi d'acqua	10 m	10 m
Distanza da laghi	30 m	10 m
Distanza da abitazioni	50 m	50 m (10 m se con sistemi localizzati e immediato interrimento)
Distanza da strade	50 m	50 m (1 m se con sistemi localizzati)
Terreni in pendenza	>10 % (>20% se con sistemazioni idraulico-agrarie)	>10 % (>25% se con sistemazioni idraulico-agrarie)

D 2 - Rispetto dei divieti temporali

In base a indicazioni della Regione Piemonte, nella stagione invernale 2023/2024 vigono i periodi di divieto allo spandimento indicati nella tabella seguente.

PERIODI DI SOSPENSIONE DELLO SPANDIMENTO VIGENTI IN PIEMONTE NELLA STAGIONE INVERNALE 2023/2024

IN ZONA VULNERABILE

Refluo	Periodo vietato
Materiali palabili	
Letame - distribuito sui prati (permanenti o avvicendati); Ammendante compostato (N totale < 2.5% sul secco, N ammoniacale max 15%).	15 dic-15 gen
Letame - distribuito su terreni diversi dai prati; Digestati palabili; Materiali assimilati ai letami *; Altri ammendanti compostati; Concimi contenenti azoto.	15 nov-15 feb
Pollina essiccata (> 65% ss).	1 nov – 28 feb
Materiali non palabili	
Liquami, Digestati non palabili, Materiali assimilati ai liquami **, Acque reflue - distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.	1 dic – 31 gen
Liquami, Digestati non palabili, Materiali assimilati ai liquami **, Acque reflue - distribuiti su suolo nudo.	nei periodi 1 – 30 nov e 1-28 feb, sulla base di bollettini trisettimanali, per 28 gg. complessivi
	1 nov- 28 feb

*materiali assimilati ai letami= lettiera esausta degli allevamenti avicunicoli; deiezioni avicunicole anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione (naturali o artificiali, svolti all'interno o all'esterno dei ricoveri); frazioni palabili risultanti dal trattamento dei reflui zootecnici.

**materiali assimilati ai liquami= liquidi di sgrondo dei materiali palabili e dei foraggi insilati; deiezioni avicunicole non mescolate a lettiera; frazioni non palabili risultanti dal trattamento dei reflui zootecnici; acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico.

FUORI ZONA VULNERABILE

Refluo	Periodo vietato
Materiali palabili	nessuno
Materiali non palabili	1 dic – 31 gen

ultimo aggiornamento: 24/10/2023

I **bollettini periodici**, che danno indicazioni sulla possibilità di effettuare lo spandimento di liquami, materiali assimilati e acque reflue sui terreni ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) dotati di coltura in atto o di residui colturali, sono pubblicati a cura del Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte alla pagina web:

https://dashboard01.green-planet.it/bollettini.php?Id_Blocco=16

Inoltre, in Piemonte dal 15/9 al 15/4 è attivo il **Semaforo di qualità dell'aria** nelle sole aree oggetto della Procedura d'Infrazione UE. Il semaforo viene aggiornato da ARPA Piemonte 3 volte la settimana (lun-mer-ven) alla seguente pagina web:

https://webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/index.html?page=semaforo

Alla seguente pagina web invece è possibile consultare a posteriori quale fosse il livello del semaforo per data e per Comune:

https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/livelli_semaforo/

Nei soli giorni in cui il semaforo è **arancione** o **rosso** le operazioni di fertilizzazione azotata (sia organica che minerale) devono essere svolte con tecniche a bassa emissione di ammoniaca: iniezione diretta, interrimento immediato contestuale alla distribuzione, distribuzione rasoterra seguita da una lavorazione del terreno (svolta con macchine combinate o con macchine separate che operano in modo consequenziale, nel minor lasso di tempo possibile) e, per i prati, distribuzione rasoterra in bande o con scarificatore. Quando il semaforo è **verde**, sono adottabili anche le tecniche tradizionali di concimazione.

D 3 - Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.
2. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.
3. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:
 - 5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;
 - 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;
 - 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;
4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:
 - a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;
 - b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;
 - c) favorire l'aerazione della massa.
5. L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.

Inadempienza con effetti extra aziendali: si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia effetti extra aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche..

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Il ritardo nella presentazione della comunicazione nitrati rispetto alle scadenze previste nei Programmi d'Azione, purché la comunicazione stessa sia presente al momento del controllo (tenendo conto dei tempi di eventuale preavviso), assume il carattere di infrazione non significativa.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto

più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;

livello medio: si verifica nei seguenti casi:

- non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari, oppure
- presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente oppure
- infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: B3b oppure B4a oppure B4b;

livello alto: si verifica nei seguenti casi:

- presenza di almeno due dei parametri d'infrazione previsti per il livello medio, oppure
- mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), oppure
- infrazione all'impegno B3a oppure
- presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.

PORTATA CGO2	Nessun'altra infrazione	Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e ≤ 2ha	Superficie infrazioni agronomiche ≥ 10% SAU o > 2ha	Cumuli temporanei non gestiti correttamente	Infrazione impegni stoccaggi	Infrazione rispetto massimali N al campo	Infrazione presenza stoccaggi
Nessun'altra infrazione	---	1	3	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e ≤ 2ha	1	---	---	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche ≥ 10% SAU o > 2ha	3	---	---	5	5	5	5
Cumuli temporanei non gestiti correttamente	3	3	5	---	5	5	5
Infrazione impegni stoccaggi	3	3	5	5	---	5	5
Infrazione rispetto massimali N al campo	5	5	5	5	5	---	5
Infrazione assenza stoccaggi	5	5	5	5	5	5	---
Infrazioni con effetti extra - aziendali	5	5	5	5	5	5	5

Gravità dell'infrazione: in presenza di infrazioni, il livello di questo parametro è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

parametri di valutazione: quantità di effluenti prodotte.

livello basso:

- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;

livello medio:

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 oppure
- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;

livello alto:

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 oppure;
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 oppure;
- presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.

GRAVITÀ CGO1			
Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Esiti Portata		
	Basso	Medio	Alto
Classe 1 : $X \leq 1.000$	1	1	3
Classe 2 : $1.001 < X \leq 3.000$	1	3	3
Classe 3 : $3.001 < X \leq 6.000$	3	3	5
Classe 4 : $X > 6.000$	3	5	5
Classe 5 : Allevamenti in AIA (D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis) Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	5	5	5

Durata dell'infrazione:

livello basso: non previsto;

livello medio: nei casi in cui non sia assegnato livello alto;

livello alto: infrazione con effetti extra aziendali dovuta ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti.

Casi particolari:

1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente, per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della Comunicazione o del PUAs o del PUA (impegno **A3**) o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto per le aziende di classe 2 e 3, assume livello intenzionale per le aziende di classe superiore alla 3;
3. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle operazioni di fertilizzazione/ Documentazione d'acquisto dei fertilizzanti/ Scheda di magazzino, ove previsto, l'infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3, assume livello alto per le aziende di classe superiore alla 3;
4. nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
5. in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.
6. nel caso di infrazioni alla corretta applicazione dei fertilizzanti azotati, oppure in caso di superamento dei massimali previsti di apporto totale azotato per le singole colture, le infrazioni assumeranno valore medio di portata, gravità e durata;

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni gravi le infrazioni di cui ai casi particolari 2, 3 4 e le infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>
<u>A – Obblighi amministrativi</u>	
Assenza del documento previsto	Presentazione del documento
<u>B – Obblighi relativi agli stoccaggi</u>	
- Rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
a assenza del o degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
b non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire	Adeguamento della capacità degli impianti
- Stato di funzionalità dell'impianto	
c stato di manutenzione non adeguato	Manutenzione dell'impianto
d mancata impermeabilità dell'impianto e o presenza di perdite, anche riferito ad accumuli temporanei di materiali palabili	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
<u>C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali di azoto al campo</u>	
Mancato rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto in ZVN e 340 kg/anno/anno fuori ZVN.	Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione
<u>D – Obblighi agronomici</u>	
Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza di Comunicazione o PUAs o PUA o Autorizzazione Integrata Ambientale o Registrazione delle operazioni di fertilizzazione/ Documentazione d'acquisto dei fertilizzanti / Scheda di magazzino per le aziende di classe superiore alla 3;
- sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore. Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione, tempi e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA 1 – CLIMA E AMBIENTE

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione


Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua, per una fascia di ampiezza pari a 5 metri definita "fascia di rispetto"; l'impegno è applicato a tutti i corpi idrici;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può comprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita"; l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una portata continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, la presente norma stabilisce i seguenti vincoli:

- Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua.*

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a 5 metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, per uno o più delle diverse categorie di fertilizzanti, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri, come di seguito dettagliato:

- è vietata la formazione di accumuli, anche temporanei, di qualsiasi materiale palabile (effluente zootecnico, digestato o compost).
- è vietato applicare effluenti zootecnici (letami e liquami), digestati e acque reflue, in accordo con i seguenti divieti spaziali:

divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali palabili assimilati:	
<p><u>in ZVN:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 5 metri dai corsi d'acqua naturali superficiali e artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; - entro 10 metri dai corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque; - entro 25 metri dall'arenile dei laghi; - entro 25 metri dai corsi d'acqua ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Attualmente in Piemonte non sono state individuate zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar, pertanto questo impegno non è applicabile. 	<p><u>fuori ZVN:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 5 metri dai corsi d'acqua naturali superficiali e artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; - entro 10 metri dall'arenile dei laghi;
divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali non palabili assimilati:	
<p><u>in ZVN:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 10 metri dai corsi d'acqua superficiali naturali e artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; - entro 30 metri dall'arenile dei laghi; - entro 30 metri dai corsi d'acqua ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Attualmente in Piemonte non sono state individuate zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar, pertanto questo impegno non è applicabile. 	<p><u>fuori ZVN:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 10 metri dai corsi d'acqua superficiali naturali e artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; - entro 10 metri dall'arenile dei laghi;

Relativamente ai fertilizzanti organici, l'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2.

La presenza di accumulo di letame o compost al di fuori della fascia tampone in cui vige il divieto di utilizzazione dei letami, ma entro i 30 metri di distanza dal ciglio di sponda del corso d'acqua, determina violazione al CGO2. Tutte le altre tipologie di materiale palabile non sono mai accumulabili in campo, né dentro ZVN né fuori ZVN.

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

In caso di presenza di **terreni in asservimento**, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (ovvero allo spandimento in campo) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi relativi all'impegno a) sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. In caso di assenza, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei decreti ministeriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, a eccezione delle operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e compresi in una fascia inerbita (come sopra descritta) sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma varia in funzione degli stati ecologico e chimico del corpo idrico cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dall'autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del decreto ministeriale del MATTM del 17 luglio 2009 ("Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque").

Le possibili classi di stato sono:

stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";

stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

La Determina dirigenziale n. 430/A1705B/2023 del 23/05/2023 ha individuato l'elenco dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e canali monitorati ai sensi del D.lgs 152/2006 e quindi soggetti all'impegno b) e, per ciascuno di questi, gli stati ecologico e chimico indicati nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) 2021 e la larghezza della fascia inerbita richiesta a partire dal ciglio di sponda, determinata in base a tali stati qualitativi secondo i criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale. Per i corpi idrici che ricadono integralmente in aree montane, classificate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n.1305/2013, la citata determinazione dirigenziale ha richiamato la deroga prevista dal decreto ministeriale per le parcelle a seminativo ricadenti in zona montana.

Tali informazioni sono riportate nell'allegato 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7214-2023 del 12 luglio 2023, in cui le ampiezze delle fasce inerbite determinate in base al nuovo decreto ministeriale sono messe a confronto con quelle previste in attuazione del regolamento UE n. 1306/2013, ancora valide fino al 31/12/2025 per i soggetti indicati all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023.

Al fine di consentire l'accesso alle informazioni da parte delle imprese agricole e dei soggetti che le assistono, i corpi idrici monitorati soggetti all'impegno b) e i rispettivi stati qualitativi delle acque sono visualizzabili sul geoportale regionale. Ai fini dell'applicazione della deroga prevista per le parcelle a seminativo ricadenti in zona montana, l'informazione sull'inclusione dei singoli appezzamenti in zona montana è contenuta nell'Anagrafe agricola regionale.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

N.B.: Gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- Corpi idrici arginati: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno a

- Rispetto del divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari nella porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto";
- Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto".

Impegno b

- Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 4.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla "fascia di rispetto";

BCAA 4.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla "fascia di rispetto";

BCAA 4.3 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;

BCAA 4.4 fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.

BCAA 4.5 presenza di segni di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla "fascia di rispetto";

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata: Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione al numero di parcelle che presentino una fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla superficie delle particelle coinvolte, oppure in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto;
- alla presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia di rispetto soggetta a fertilizzazione o trattamenti fitosanitari lungo i corsi d'acqua.

Livello basso: Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita non conforme per una parcella (BCAA4.4), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.1 – 4.2), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.5), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Livello medio: nei casi in cui non possa essere assegnato livello basso o alto

Livello alto: Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita assente per una o più parcelle, oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici, oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per tre o più parcelle oppure per una lunghezza superiore a 200 m;
- fascia inerbita non conforme per tre o più parcelle.

Gravità: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso: Non previsto;

Livello medio: Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4);

Livello alto: Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari (elementi di verifica BCAA4.1, BCAA4.2, BCAA4.3 o BCAA 4.5).

Durata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Livello basso: Non previsto;

Livello medio: Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici oppure uso di prodotti fitosanitari sulla fascia di rispetto (elementi di verifica BCAA4.1 o BCAA4.2 oppure BCAA4.5) per livelli di portata bassa o media;

Livello alto: Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA4.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

Casi particolari

In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza

territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'impegno a), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a).

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale nel corso d'acqua stesso. Particolare gravità assumono in questo senso le distribuzioni di effluenti non palabili (liquami) eseguite in condizioni tali da escludere l'effetto ammendante e fertilizzante (terreni fradici, innevati o ghiacciati) del materiale distribuito o scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA 1 – CLIMA E AMBIENTE

III TEMA PRINCIPALE - SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115
- colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, al fine di assicurare che i terreni oggetto della norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo almeno una tra le seguenti pratiche:

1. *mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata;*
2. *lasciare in campo i residui della coltura precedente, fatta salva l'esecuzione di eventuali fasce tagliafuoco.*

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;

d) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori ere-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

– BCAA6.1 presenza della copertura vegetale minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, mantenimento in campo dei residui della coltura precedente.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

– BCAA6.1 assenza della copertura del suolo, o assenza dei residui della coltura precedente per una durata minima nel periodo stabilito, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentino infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso: Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello medio: nei casi in cui non possa essere assegnato livello basso o alto

Livello alto: Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Portata BCAA 6	Dimensione inadempienza (ha)		
	$0 \text{ ha} \leq S \leq 2 \text{ ha}$	$2 \text{ ha} < S \leq 3 \text{ ha}$	$S > 3 \text{ ha}$
Incidenza dell'inadempienza (%)			
$0\% \leq S/SAU \leq 20\%$	Bassa	Media	Alta
$20\% \leq S/SAU \leq 30\%$	Media	Media	Alta
$S/SAU > 30\%$	Alta	Alta	Alta

Gravità: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso: Non previsto.

Livello medio: Risccontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto: Risccontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata alti.

Durata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso: Risccontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio: Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto: Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

ZONA 1 – CLIMA E AMBIENTE

III TEMA PRINCIPALE - SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

BCAA 7 - Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti dall'obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all'anno a livello di parcella;

oppure in alternativa

- verifica della coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA7.1 assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all'anno, che sarà effettuata nel biennio 2023 – 2024 o in alternativa assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

BCAA7.2 Per le sole parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- assenza di cambio di coltura per tre anni consecutivi senza che sia garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

N.B. Norma ad applicazione biennale: Data la caratteristica di questa Norma, il cui rispetto è previsto sul biennio, e il fatto che il 2023 è l'anno 1 di applicazione della Norma, le informazioni ottenute dai controlli saranno registrate

per essere poi confrontate con i dati, dichiarativi e rilevati, della campagna 2024, per arrivare alla definizione dell'esito.

Portata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso: Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello medio: nei casi in cui non possa essere assegnato livello basso o alto

Livello alto: Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Portata BCAA 7	Dimensione inadempienza (ha)		
	$0 \text{ ha} \leq S \leq 2 \text{ ha}$	$2 \text{ ha} < S \leq 3 \text{ ha}$	$S > 3 \text{ ha}$
Incidenza dell'inadempienza (%)			
$0\% \leq S/SAU \leq 20\%$	Bassa	Media	Alta
$20\% \leq S/SAU \leq 30\%$	Media	Media	Alta
$S/SAU > 30\%$	Alta	Alta	Alta

Gravità: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso: Non previsto.

Livello medio: Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto: Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata alti

Durata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso: Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio: Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto: Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 dall'10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

ZONA 1 – CLIMA E AMBIENTE

III TEMA PRINCIPALE - SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

CGO 3 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n.184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- deliberazione della Giunta regionale n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006.
- deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.
- deliberazione della Giunta regionale n. 3-5405 del 28 febbraio 2007: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Sistema delle Zone di Protezione Speciale ZPS della Regione Piemonte in attuazione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”. Integrazione della D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.
- deliberazione della Giunta regionale n. 18-4843 del 31/10/2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 14-3992 del 11 giugno 2012.
- deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016, n. 24-2976 del 29/2/2016 e n. 1-1903 del 4/9/2020.
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche per le ZPS coincidenti con SIC e ZSC:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> ;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 5 comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

- all'interno delle ZPS, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lettere k), p), q), r), s), t) e comma 2 lett. b), nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i. ;
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385: • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385: • divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385: • presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385: • divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare: • elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano **violazioni con effetti extra – aziendali** le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 8 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso: Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello medio: nei casi in cui non possa essere assegnato livello basso o alto

Livello alto: Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari,
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Gravità dell'infrazione: Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso: Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio: Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto: Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata dell'infrazione:

Livello basso: non previsto;

Livello medio: nei casi in cui non possa essere assegnato livello alto;

Livello alto: quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari

Nel caso di infrazioni all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni all'impegno 5 sono considerate gravi.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA 1 – CLIMA E AMBIENTE

III TEMA PRINCIPALE - SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;

Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Recepimento regionale

DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte;

D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 “direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;

legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.

D.G.R. n. 18-4843 del 31 ottobre 2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della D.G.R. n. 14-3992 del 11 giugno 2012;

D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016 e n. 24-2976 del 29/2/2016 e n. 1-1903 del 4/9/2020;

deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>

deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 5 comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, le aziende agricole sono tenute a rispettare:

- le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i.;
- le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

Terreni compresi nei SIC/ZSC.

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra.

Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Parametri di violazione

Portata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso: Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello medio: In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Livello alto: Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, oppure
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, oppure
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Gravità dell'infrazione: Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso: Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio: Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto: Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata dell'infrazione:

Livello basso: non previsto;

Livello medio: nei casi in cui non possa essere assegnato livello alto;

Livello alto: quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi Particolari

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, salvo diversa determinazione degli Organismi Pagatori competenti.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I TEMA PRINCIPALE - SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Recepimento

Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche ed integrazioni;

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 158 del 16/3/2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.

divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente CGO, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

In particolare, vengono presi in considerazione gli esiti dei controlli svolti dai SSVV in conformità con il Piano Nazionale Residui (PNR) di cui al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.

Il PNR prevede campionamenti presso gli allevamenti e le aziende di prima trasformazione dei prodotti di origine animale. Tali campionamenti vengono effettuati al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati negli allegati I e III del regolamento 2377/90/CEE e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria.

La diagnosi sui campioni prelevati può essere con esito "negativo" (quando non sono state riscontrate sostanze segnalate nel PNR) o "positivo" (quando è stata rilevata la presenza di una sostanza segnalata nel PNR).

In presenza di campione positivo, in base al tipo di sostanza rilevata e al materiale all'interno del quale è avvenuto il riscontro (ad esempio: urine, tiroide, muscolo, ecc.), i SSVV possono individuare una delle seguenti tipologie di illecito:

1. capo con presenza di residui di sostanze vietate;
2. capo con presenza di residui di sostanze autorizzate ma utilizzate illecitamente.

Durante i controlli che i SSVV svolgono presso l'allevamento, inoltre, possono essere riscontrate le seguenti situazioni che si configurano come illecito:

3. prodotto non autorizzato rinvenuto in allevamento;
4. prodotto autorizzato ma detenuto illegalmente in allevamento.

In particolare, il PNR prevede le seguenti indicazioni:

GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA' A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.

Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.

In particolare, va considerato che:

- Il d. lgs. n. 158/2006 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri. Pertanto, va posta particolare attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, ad esempio i cortisonici, si evidenzia un esito analitico non negativo, vale a dire livelli inferiori al LMR in matrice fegato o la presenza in matrice urine, in assenza della dovuta registrazione del trattamento;

- Il riscontro di sostanze non autorizzate in campioni di alimenti e acqua di abbeverata in fase di somministrazione ed in campioni di acqua di cattura dei prodotti di acquacoltura rappresenta di per sé prova dell'avvenuto trattamento illecito. Pertanto, tutti gli animali che hanno avuto accesso a tali matrici sono da considerare positivi (cfr. nota prot. 28057/P del 1° agosto 2006).

In caso di irregolarità si applicano le procedure descritte nel d. lgs. n. 158/2006 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e le AUSL devono darne comunicazione immediata alla Regione/PA, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico.

Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.

TRATTAMENTI ILLECITI

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).

Qualora si constati un trattamento illecito (Art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, applicando la tabella "Numerosità campionaria".

Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art. 22 sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del reg. 1774/02/CE.

Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (Art. 25.3).

Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (Art. 25.4).

Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.

SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI

In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.

In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il Servizio Veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.

Codifica dei dati dei controlli dei SSVV in termini di esiti di condizionalità

Le segnalazioni di non conformità verranno codificate in termini di condizionalità dall'OP.

Le irregolarità riscontrate dai SSVV nell'ambito dei controlli da loro svolti relativamente al PNR (Piano Nazionale Residui) vengono codificate in termini di condizionalità come infrazioni al CGO4 o CGO5, come dettagliato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE ILLECITO RISCONTRATO DA SSVV	SOSTANZE RINVENUTE	CGO VIOLATO
1. capo con presenza di residui di sostanze vietate	- sostanze ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste;	CGO 6
	- sostanze vietate diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste; - sostanze farmacologicamente attive vietate di cui all'Allegato (TABELLA 2) del Reg. CE 37/2010 del 22/12/2009 * ;	CGO 5
2. capo con presenza di residui di sostanze autorizzate ma utilizzate illecitamente	- medicinali veterinari e sostanze non registrate utilizzabili ai fini veterinari di cui all'Allegato I, Categoria B del d.lgs. n. 158 del 16/03/2006 * ;	CGO 5
3. prodotto non autorizzato rinvenuto in allevamento	- sostanze ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste;	CGO 6
	- sostanze vietate diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste; - sostanze farmacologicamente attive vietate di cui all'Allegato (TABELLA 2) del Reg. CE 37/2010 del 22/12/2009 * ;	CGO 5
4. prodotto autorizzato ma detenuto illegalmente in allevamento	- medicinali veterinari e sostanze non registrate utilizzabili ai fini veterinari di cui all'Allegato I, Categoria B del d.lgs. n. 158 del 16/03/2006 * ;	CGO 5

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata: le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di livello alto.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la presente circolare.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni relative a questo Criterio.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui siano rilevate evidenze inerenti alla detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti al mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

ZONA 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II TEMA PRINCIPALE - PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;

Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);

Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);

Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

D.lgs. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Normativa regionale

Limitazioni d'uso per erbicidi e fungicidi campagna agraria in corso

La DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022 ha approvato disposizioni attuative per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente, della salute e della biodiversità e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) 2021, in particolare:

- designazione di nuove Aree Specifiche
- cessazione di efficacia della DCR 287-20269 del 17 giugno 2003 relativa alla prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
- misure di tutela

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/limitazioni-duso-per-erbicidi-fungicidi-campagna-agraria-corso#>

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Misure per l'ambiente e in aree specifiche

Le misure di mitigazione sono volte a ridurre i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari. La Regione Piemonte ha individuato le misure più idonee al territorio nell'ambito di quelle previste nel D.M. 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette". Le misure di mitigazione riguardano la limitazione all'impiego in ambito agricolo dei prodotti fitosanitari maggiormente responsabili dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, a seguito del monitoraggio ambientale regionale effettuato da Arpa Piemonte ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-misure-per-lambiente-aree-specifiche>

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.40

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del

14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014“Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti(allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre, si sottolinea che la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

1. disponibilità e conformità del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
2. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere messa a disposizione e conservata per tre anni la scheda trattamento contoterzisti o, in alternativa, il contoterzista registra e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti dell'azienda (vedi punto precedente);
3. aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da parte del beneficiario, ovvero registrazione e controfirma del registro da parte del contoterzista o completa compilazione delle schede dei trattamenti;
4. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;

5. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato;
6. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzazione di ogni prodotto impiegato;
7. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.

Di seguito si riporta il dettaglio, per alcuni elementi di verifica, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

Registro dei trattamenti

Per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

N.B.:

- La presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5. Ciononostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.;
- la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato (vedi CGO 8).

Caso particolare

Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano, e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del PF all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al soggetto delegante (beneficiario) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

livello basso: assenza dei dispositivi di protezione individuale (impegno 6);

livello medio: non previsto

livello alto: mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato (impegno 5) o alla mancata disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale (impegno 7).

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

parametri di valutazione:

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (impegno 5);
2. assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);
3. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7);

livello basso: non previsto;

livello medio: assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);

livello alto: rilevamento dei parametri 1 (impegno 5) o assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7);

Durata dell'infrazione:

livello basso: non previsto;

livello medio: nei casi in cui non sia assegnato livello alto;

livello alto: per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ovvero mancata registrazione, o controfirma del registro, da parte del contoterzista ovvero incompleta compilazione delle schede trattamento – Impegno 3

Il mancato aggiornamento, o il non conforme aggiornamento, del registro dei trattamenti o incompleta compilazione delle schede trattamento contoterzisti, ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ovvero schede trattamento contoterzisti irregolari, incomplete, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il CGO 5, a cui si rimanda.

Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile - Impegno 4

Per l'utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzabile gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Infrazioni con effetti extraziendali

- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell'impegno 4) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraziendali.
- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell'impegno 5) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraziendali.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevato l'uso di prodotti non ammessi o revocati, l'assenza di dispositivi di protezione previsti dalla norma e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) – rispettivamente impegni 4, 6 e 7;
2. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II TEMA PRINCIPALE - PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 8 - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Recepimento

Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;

Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Normativa regionale

Limitazioni d'uso per erbicidi e fungicidi campagna agraria in corso

La DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022 ha approvato disposizioni attuative per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente, della salute e della biodiversità e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) 2021, in particolare:

- designazione di nuove Aree Specifiche
- cessazione di efficacia della DCR 287-20269 del 17 giugno 2003 relativa alla prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
- misure di tutela

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/limitazioni-duso-per-erbicidi-fungicidi-campagna-agraria-corso#>

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Misure per l'ambiente e in aree specifiche

Le misure di mitigazione sono volte a ridurre i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari. La Regione Piemonte ha individuato le misure più idonee al territorio nell'ambito di quelle previste nel D.M. 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette". Le misure di mitigazione riguardano la limitazione all'impiego in ambito agricolo dei prodotti fitosanitari maggiormente responsabili dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, a seguito del monitoraggio ambientale regionale effettuato da Arpa Piemonte ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-misure-per-lambiente-aree-specifiche>

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Si faccia riferimento alla circolare di Agea Coordinamento n. 64177 del 30/08/2023 (pag. da 102 a 115) per:

- Descrizione degli impegni/ obblighi
- Elementi di verifica
- Determinazione dell'infrazione
- Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)
- Indici di verifica (Portata, Gravità, Durata)
- Casi particolari

ALLEGATI

A. Calcolo della quantità di effluenti zootecnici e dell'azoto al campo prodotti annualmente dall'azienda**Regolamento regionale 10/R/2007 e ss.mm.ii. - Allegato I**

1. Acquisire i dati relativi ai capi in azienda alla data del controllo e in altri due momenti equamente distribuiti nell'anno consultando i registri zootecnici in azienda o tramite accesso a BDN.
2. Attraverso la consultazione della Tabella 3 "Quantità di effluente zootecnico prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione", individuare il peso vivo medio a capo e calcolare la quantità di Liquame (m³/anno) e di Letame o materiale palabile (t/anno e m³/anno) prodotto annualmente.

Per un maggiore dettaglio del peso vivo degli animali è possibile consultare la Tabella 4 "Peso vivo medio (kg/capo)".

3. Sempre attraverso il peso vivo medio dei capi, attraverso la Tabella 5 "Valori di azoto al campo per anno", calcolare la quantità di Azoto al campo (kg/anno) prodotto dall'azienda annualmente al netto delle perdite.

Tabella 3: QUANTITÀ DI EFFLUENTE ZOOTECHNICO <i>prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione</i>				
Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
SUINI				
RIPRODUZIONE				
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180			
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44		
• pavimento totalmente fessurato		37		
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73		
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55		
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44		
• pavimento totalmente fessurato		37		
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180			
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55		
• pavimento fessurato		37		
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:	180			
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37		
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180			
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73		
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55		
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2
Verri	250			
• con lettiera		0,4	22,0	31,2
• senza lettiera		37		
SUINI				

<p align="center">Tabella 3: QUANTITÀ DI EFFLUENTE ZOOTECNICO <i>prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione</i></p>				
Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
SVEZZAMENTO				
Lattonzoli (7-30 kg)	18			
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73		
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44		
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37		
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55		
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37		
• box su lettiera			22,0	31,2
SUINI				
ACCRESCIMENTO E INGRASSO				
Magroncello (31-50 kg)	40			
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70			
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100			
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120			
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70			
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90			
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44		
• pavimento totalmente fessurato		37		
in box multiplo con corsia di defecazione esterna				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73		
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55		
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44		
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37		
su lettiera				
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2
BOVINI				
VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE	600			
• Stabulazione fissa con paglia		9,0	26	34,8
• Stabulazione fissa senza paglia		33		
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33		
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6

<p>Tabella 3: QUANTITÀ DI EFFLUENTE ZOOTECNICO <i>prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione</i></p>				
Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL'INGRASSO E VACCHE NUTRICI				
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350 ⁽¹⁾	1,5 - 5,0	13 - 22	17 - 30
• Stabulazione libera su fessurato	300-350 ⁽¹⁾	26,0		
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350 ⁽¹⁾	13,0	16	27,4
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350 ⁽¹⁾	26,0		
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350 ⁽¹⁾	16,0	11,0	13,9
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350 ⁽¹⁾	9,0	18,0	21,5
• stabulazione libera con paglia totale	300-350 ⁽¹⁾	1,5 - 4,0	13 - 26	17 - 31
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350 ⁽¹⁾	1,5 - 4,0	13 - 26	17 - 39
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1,5 - 4,0	13 - 22	17 - 44
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0		
VITELLI A CARNE BIANCA				
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0		
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0		
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0		
• stabulazione fissa con paglia	130	40	26,0	50,8
AVICOLI				
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di pre-disidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	0,05	9,5	19,0
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di pre-disidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,1	7,0	17,0
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di pre-disidratazione	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	22,0		
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,15	9,0	18,0
• pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,8	0 - 1,2	14,0	18,7
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0 - 1,2	8,0	13,5
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0 - 1,7	8,0	13,0
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 ⁽³⁾	0 - 0,9	11	15,1
CUNICOLI				
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾	20,0		
• cunicoli in gabbia con pre-disidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 -16,6 ⁽⁴⁾		8	13,0
OVINI E CAPRINI				
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁵⁾	7,0	15	24,4
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 ⁽⁵⁾	16,0		
EQUINI				
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 ⁽⁶⁾	5,0	15	24,4

<p align="center">Tabella 3: QUANTITÀ DI EFFLUENTE ZOOTECNICO <i>prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione</i></p>				
Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
<p><u>Apici:</u></p> <p>(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso; per le vacche nutrici il peso medio è pari a 550 kg.</p> <p>(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre.</p> <p>(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina.</p> <p>(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso.</p> <p>(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra.</p> <p>(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.</p> <p><u>Note:</u></p> <p>I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.); acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio. <p>Le acque non conteggiate nella tabella di cui sopra devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.</p> <p>I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).</p>				

<p align="center">Tabella 4: Peso vivo medio (kg/capo)</p>			
Specie animale	Categoria	Sottocategoria	Peso Vivo Medio (kg/capo)
Animali da pelliccia			2
Avicoli	Anatre, faraone, ecc		0,8
Avicoli	Galline ovaiole		1,8
Avicoli	Pollastre		0,8
Avicoli	Polli da carne		1
Avicoli	Struzzi, per produzione		80
Avicoli	Struzzi, riproduttori		100
Avicoli	Tacchini, oche, altri	femmine	4,5
Avicoli	Tacchini, oche, altri	maschi	9
Bovini allevamento	< 6 mesi, femmine	razze non specializzate da latte	100
Bovini allevamento	< 6 mesi, femmine	razze specializzate da latte	100
Bovini allevamento	< 6 mesi, maschi		100
Bovini allevamento	1 - 2 anni, manze	razze non specializzate da latte	370
Bovini allevamento	1 - 2 anni, manze	razze specializzate da latte	370
Bovini allevamento	1 - 2 anni, torelli		400
Bovini allevamento	2-3 anni, giovenche ¹	razze non specializzate da latte	550
Bovini allevamento	2-3 anni, giovenche ¹	razze specializzate da latte	550
Bovini allevamento	6 mesi - 1 anno, femmine	razze non specializzate da latte	150
Bovini allevamento	6 mesi - 1 anno, femmine	razze specializzate da latte	150
Bovini allevamento	6 mesi - 1 anno, maschi		150
Bovini allevamento	Altre Vacche	vacche nutrici razze a duplice attitudine	550
Bovini allevamento	Altre Vacche	vacche nutrici razze da carne	550

Tabella 4: Peso vivo medio (kg/capo)			
Specie animale	Categoria	Sottocategoria	Peso Vivo Medio (kg/capo)
Bovini allevamento	tori		850
Bovini allevamento	Vacche da latte		600
Bovini carne	< 6 mesi, femmine		100
Bovini carne	< 6 mesi, maschi		100
Bovini carne	> 2 anni, femmine		550
Bovini carne	> 2 anni, maschi		650
Bovini carne	1 - 2 anni, femmine		370
Bovini carne	1 - 2 anni, maschi		400
Bovini carne	6 mesi - 1 anno, femmine		150
Bovini carne	6 mesi - 1 anno, maschi		150
Bovini carne	vitelli a carne bianca		130
Bufali	< 6 mesi		90
Bufali	6 mesi - 2 anni		200
Bufali	altri > 2 anni		350
Bufali	bufali, bufale		550
Caprini	Becchi		50
Caprini	Capre, CG		50
Caprini	Capre, CO		50
Caprini	Giovani		25
Conigli	3 - 4 mesi, CG IC		1,7
Conigli	Altri conigli		1,7
Conigli	Coniglie fattrici		7
Equini	Altri cavalli, adulti		550
Equini	Altri equini, adulti		300
Equini	Cavalle fattrici		550
Equini			
Ovini	Arieti		55
Ovini	Giovani		25
Ovini	Pecore da latte, CG		50
Ovini	Pecore da latte, CO		50
Ovini	Pecore,altre, CG		50
Ovini	Pecore,altre, CO		50
Selvaggina			1
Suini	grassi salumi 31 - 160 kg		90
Suini	grassi salumi 91 - 160 kg		120
Suini	ingrasso 31 - 50 kg		40
Suini	ingrasso 51 - 70 kg		60
Suini	ingrasso 71 - 90 kg		80
Suini	lattonzoli 7 - 30 kg	allevamento a ciclo aperto	18
Suini	lattonzoli 7 - 30 kg	allevamento a ciclo chiuso	18
Suini	magri macello 31 - 110 kg		70

Tabella 4: Peso vivo medio (kg/capo)			
Specie animale	Categoria	Sottocategoria	Peso Vivo Medio (kg/capo)
Suini	magri macello 91 - 110 kg		100
Suini	scrofe	con lattonzoli fino a 30 kg	260
Suini	scrofe	con lattonzoli fino a 5 - 6 kg	180
Suini	scrofe da rimonta 51 - 90 kg		70
Suini	scrofe da rimonta 91 - 130 kg		110
Suini	scrofette 31 - 50 kg		40
Suini	Verri		250

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente zootecnico per le diverse tipologie di allevamento di cui alla precedente tabella 3, i valori, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea (e vice versa), corrispondono indicativamente a:

- 2 per il letame;
- 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli;
- fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento alle seguenti altezze massime della lettiera:

- 0,60 m per bovini,
- 0,15 m per avicoli,
- 0,30 m per altre specie.

Tabella 5:
VALORI DI AZOTO AL CAMPO PER ANNO

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		Nel liquame	Nel letame
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.	26,4	101		
• stabulazione senza lettiera			101	
• stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso	9,8	110		
• stabulazione senza lettiera			110	
• stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo)	83	138		
• fissa o libera senza lettiera			138	
• libera su lettiera permanente			62	76
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo)	36,0	120		
• libera in box su pavimento fessurato			120	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
• fissa con lettiera			26	94
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
• vitelli su pavimento fessurato			120	
• vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)	33,6	84		
• libera in box su pavimento fessurato			84	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
• fissa con lettiera			18	66
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) ⁽¹⁾	8,6	67	67	
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)	0,46	230		
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,23	288		
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			288	
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				288
• pollastre a terra su lettiera				288
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)	0,25	250		
• a terra con uso di lettiera				250
Tacchini				
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
• a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				

Tabella 5: VALORI DI AZOTO AL CAMPO PER ANNO				
Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		Nel liquame	Nel letame
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicapri		99		
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
• su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Note alla Tabella 5:

In riferimento alla tabella sopra riportata, si precisa che i valori di azoto al campo prodotti dai capi allevati sono riferiti alle unità di peso vivo (tonnellate) mediamente presente in un posto-stalla, e non al peso vivo prodotto nell'arco di un anno in un posto stalla.

Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato.

Al fine di effettuare la ripartizione dell'azoto al campo nel liquame e nel letame, nel caso delle le vacche appartenenti alla linea vacca-vitello, viene così calcolata:

Vacche - linea vacca-vitello	Nel liquame (kg/t p.v./anno)	Nel letame (kg/t p.v./anno)
Stabulazione fissa o libera senza lettiera	73	-
Stabulazione libera su lettiera permanente	32	41
Stabulazione fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata	20	53
Stabulazione libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)	45	28
Stabulazione libera a cuccette con paglia (testa a testa)	28	45

B. Stoccaggio minimo per reflui zootecnici

Regolamento regionale 10/R/2007 e ss.mm.ii.

Consultabile nelle pagine tematiche del sito istituzionale della Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/lutilizzo-agronomico-dei-reflui-zootecnici-dei-digestati>

STOCCAGGIO MINIMO PER I REFLUI ZOOTECCNICI (GIORNI)

Refluo stoccato	Altri criteri	Azienda classificata ** "ricadente in ZVN"	Azienda classificata ** "non ricadente in ZVN"	
			Esistente al 1/1/2008	Nuova/ampliata dopo il 1/1/2008
TUTTI	azienda in zona montana, azienda di piccole dimensioni (< 3000 kg annui di N prodotto)	90		
LIQUAME BOVINI DA CARNE		180	120	
LIQUAME SUINO LIQUAME AVICUNICOLO		180	120	180
LIQUAME BOVINI DA LATTE	azienda senza terreni a prato e/o cereale vernino	180	120	
LIQUAME BUFALINO LIQUAME OVICAPRINO LIQUAME EQUINO	azienda con terreni a prato e/o cereale vernino	120	90	120
PALABILE AVICOLO (POLLINA)	reflugo con trattamento di disidratazione rapida a tenori di s.s. > 65%	120	90	
	reflugo senza trattamento di disidratazione rapida a tenori di s.s. > 65%	90		
ALTRI REFLUI PALABILI*		90		

* per quanto riguarda lo stoccaggio minimo, il colaticcio raccolto nel pozzetto della letamaia è assimilato al letame stesso (90 giorni).

** si classifica "ricadente in ZVN" l'azienda in cui almeno il 25% dei terreni condotti (con l'esclusione quindi degli asservimenti) è localizzato in ZVN.

SPECIFICAZIONI PER IL DIGESTATO

Per il digestato assimilato a refluo si assume il medesimo stoccaggio minimo previsto per il refluo oggetto di digestione anaerobica.

Per il digestato classificato sottoprodotto, lo stoccaggio minimo è definito dalle specifiche autorizzazioni ad operare qualora l'impianto sia stato autorizzato prima del 18/4/2016, diversamente è pari a 180 gg.

In entrambi i casi, ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio va tenuto conto del volume delle biomasse aggiunte al refluo zootecnico.

ultimo aggiornamento: 20 nov 2017

C. Tolleranze per adeguamenti strutturali degli impianti di stoccaggio per effluenti zootecnici

DGR della Regione Piemonte n. 116-9440 del 1 agosto 2008

TOLLERANZE MASSIME AMMISSIBILI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'AZIENDA.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R, sono stabilite le seguenti tolleranze massime entro le quali non è obbligatorio l'adeguamento strutturale delle aziende esistenti, con riferimento specifico agli obblighi in materia di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

1) Tolleranze per l'adeguamento dello stoccaggio di effluenti zootecnici palabili e relativi liquidi di sgrondo (colaticcio): *

- a) nel caso in cui l'adeguamento comporti un ampliamento della platea esistente inferiore a 15 metri quadri;
- b) per qualsiasi tipologia di allevamento viene stabilita una tolleranza del 15% del fabbisogno complessivo di stoccaggio;
- c) la tolleranza è pari al 20% in presenza di modalità di gestione del cumulo tali da permettere volumi di stoccaggio maggiori (quali ad esempio l'altezza di carico del cumulo su platea, la presenza di cordoli laterali rilevati, ecc.); tali modalità dovranno essere descritte nell'ambito del sistema informativo on line.

2) Tolleranze per l'adeguamento dello stoccaggio di effluenti zootecnici non palabili e acque reflue:

- d) nel caso in cui l'adeguamento comporti un ampliamento dello stoccaggio esistente inferiore a 100 metri cubi;
- e) nel caso in cui l'azienda relazioni, tramite il sistema informativo on line, le azioni adottate e volte a contenere il volume di liquami prodotti (ad esempio attraverso il controllo o gli interventi di risparmio dei consumi di acqua) o a compensare una non ottimale disponibilità di stoccaggio in funzione del rispetto dei criteri di utilizzo agronomico (ad esempio: la buona disponibilità di terreni utilizzati agronomicamente in proprietà e affitto, l'adozione di rotazioni colturali in ambito aziendale, l'utilizzo di impianti di trattamento di separazione solido liquido dei liquami, ecc.), la tolleranza massima è incrementata come segue:
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami inferiore o uguale a 1.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 150 metri cubi;
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami superiore a 1.000 metri cubi e inferiore o uguale a 5000 metri cubi, la tolleranza è pari a 200 metri cubi;
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami superiore a 5.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 250 metri cubi.

* La tolleranza applicata è pari al più alto tra i valori al punto a) e i valori al punto b) o c).

D. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni

DD n. 1250 del 19/12/2012, pubblicata sul BURP n. 2 del 10/01/2013

CUAA: _____

DENOMINAZIONE: _____

ANNO: _____

SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE DELLE FERTILIZZAZIONI

Data ¹ (gg/mm/aa)	Coltura fertilizzata	Identificativo catastale dei terreni ²		Sup. ³ (ha)	ZVN		Nome commerciale del concime o tipologia di fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato	Titolo dei concimi minerali (%)			Dose (q/ha)	Epoca ⁴	Modalità di interramento ⁵
		Comune	Foglio		Particella	si		no	N	P ₂ O ₅			

Sono tenute alla compilazione della presente scheda:

- a) le aziende tenute alla compilazione del PUA, sia in forma semplificata sia completa;
- b) le aziende ricadenti in ZVN, non tenute alla compilazione del PUA, con fabbisogno azotato colturale maggiore di 3.000 kg annui (equivalenti a circa **20 ha** nella situazione media piemontese). Tali aziende possono, in alternativa alla compilazione e conservazione della scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, optare per la conservazione della documentazione giustificativa relativa all'acquisto e alla cessione dei concimi, a condizione che se ne possa desumere la quantità utilizzata;
- c) le aziende che intendono aderire alla deroga allo standard di condizionalità 2.2 (avvicendamento delle colture).

Le aziende aderenti alle misure del PSR possono compilare la presente scheda in sostituzione a quella prevista dal PSR stesso, purché completa delle voci "epoca" e "modalità di interramento".

¹ se l'operazione dura più giorni indicare la data di fine dell'intervento. Devono essere riportate anche le distribuzioni di effluente zootecnico effettuate da terzi (es. in caso di asservimento).

² qualora sia indicata la coltura fertilizzata, il dettaglio particellare non è richiesto se già desumibile dalla comunicazione di utilizzo agronomico presentata ai sensi del regolamento 10/R/2007.

³ superficie complessiva oggetto della distribuzione.

⁴ indicare la fase fenologica oppure se l'intervento avviene in presemina, in copertura, all'impianto di colture arboree, ecc.; dato obbligatorio solo per le aziende che aderiscono alle misure PSR e compilano la presente scheda per entrambi gli ambiti (PSR e regolamento 10/R).

⁵ aratura, erpicatura, sarchiatura; in caso di mancato interramento dettagliare la motivazione; dato obbligatorio solo per le aziende che aderiscono alle misure PSR e compilano la presente scheda per entrambi gli ambiti (PSR e regolamento 10/R).

E. Note di chiarimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Vengono riportate in sequenza due note del Ministero che forniscono chiarimenti in merito a quesiti di natura tecnica sollevati da Agea Coordinamento e dagli Organismi pagatori:

- Nota prot. 0503763 del 21/09/2023 con oggetto "Risposte ai quesiti applicativi di cui alla nota 56089 del 19 luglio 2023 sulla Condizionalità rafforzata (DM n. 147385 del 9 marzo 2023)"
- Nota prot. 0695975 del 19/12/2023 con oggetto: "Carico di bestiame per attività di pascolamento"



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranià alimentare e delle foreste*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Alla AGEA - Direzione Organismo di
Coordinamento
Sistema Integrato Gestione e Controllo
e Valorizzazione Patrimonio Informativo
Via Palestro 81 – 00185 Roma

e p.c. c.a. dott. Salvatore Carfi
c.a. dott.ssa Lidia Maggio

e-mail sigc@agea.gov.it

pec protocollo@pec.agea.gov.it

Oggetto: Risposte ai quesiti applicativi di cui alla nota 56089 del 19 luglio 2023 sulla Condizionalità rafforzata (DM n. 147385 del 9 marzo 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto, come anticipato per le vie brevi, si trasmettono chiarimenti ai quesiti formulati:

1. Relativamente al periodo da considerare per il calcolo delle condizioni di esenzione per le prime due condizioni della BCAA7, si precisa che il periodo è quello che va da aprile a giugno.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dell'espressione "parte significativa del ciclo colturale", essa si riferisce alle colture sommerse.
3. Si ritiene condivisibile l'impostazione riferita al metodo di calcolo delle condizioni di esenzione, con la seguente precisazione: nel caso delle "superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI)", non è l'intera azienda ad essere esclusa ma solo le superfici nelle condizioni citate."
4. Anche per l'applicazione del calcolo nel caso di colture sommerse, si condividono le argomentazioni formulate nei due casi concreti.
5. Per quanto riguarda la richiesta relativa al calcolo della superficie a seminativo, si precisa che la superficie a seminativo su cui calcolare il 4% di elementi non produttivi, include gli Elementi Permanenti (EP), "inclusi o adiacenti ai seminativi". Inoltre, si applicano i coefficienti di ponderazione e nel calcolo della superficie non produttiva rientrano gli EP inclusi o adiacenti ai seminativi.
6. Per quanto riguarda il rischio che si generi, almeno per il primo anno, una quantità rilevante di non conformità relativamente all'impegno del CGO 8 che sancisce l'obbligo di "Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranià alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III


quantità di miscela presente nel serbatoio.”, si precisa che tale obbligo può essere osservato in vario modo, anche non disponendo di strumentazione elettronica ma di una semplice asta graduata che sia ben visibile.

7. Per quanto concerne il livello di accettabilità della strumentazione disponibile presso le aziende, la misurazione può essere effettuata in diversi modi, anche con una graduazione a “lettura visiva”, che indica il livello di miscela presente nel serbatoio.
8. Infine, relativamente al controllo reso impossibile per responsabilità del beneficiario, si comunica che, ai sensi dell’Allegato I del Reg. (UE) 2022/127, *“il pagamento può essere autorizzato quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare la conformità alla normativa dell’Unione”*: ne consegue che, se i controlli non possono essere effettuati, come nel caso in cui il beneficiario non lo consenta, gli aiuti richiesti dall’azienda non possono essere erogati.

Il Direttore Generale
Simona Angelini



Simona
Angelini
MiPAAF
20.09.2023
16:26:09
GMT+01:00



Carmela
Covelli
MiPAAF
15.09.2023
08:58:50
GMT+01:00



Roma,

*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE

All'AGEA Coordinamento
protocollo@pec.agea.gov.it

e, p.c.

Alle Regioni e Province
autonome
LORO SEDI

Oggetto: Carico di bestiame per attività di pascolamento.

A seguito delle delibere adottate da numerose Regioni per derogare al carico di bestiame da rispettare per il riconoscimento del pascolamento quale attività agricola di produzione, nonché dei quesiti pervenuti su tale materia con la nota di codesta AGEA -COORDINAMENTO 11 dicembre 2023, prot. 0092852, si ritiene necessario chiarire quanto segue.

Come avuto modo di evidenziare con l'allegata nota 5 dicembre scorso, prot. n. 668298, l'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto 23 dicembre 2022 (pubblicato nella GURI Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023), specifica, tra le altre condizioni, che il carico minimo di bestiame affinché il pascolo sia considerato attività agricola di produzione è fissato in via generale in 0,2 UBA/ettaro/anno, precisando, nel caso in cui il pascolamento sia esercitato sul prato permanente, che il carico di bestiame deve essere adeguato alla sua conservazione.

Lo stesso decreto 23 dicembre 2022 consente alle Regioni di derogare tale limite in base alle specifiche esigenze di conservazione del prato permanente, riducendo, o innalzando, la soglia minima rispetto ai 0,2 UBA/ettaro/anno, previa comunicazione all'Organismo di coordinamento.

Va, tuttavia, rilevato che le richiamate specifiche esigenze di conservazione del prato permanente debbono trovare una adeguata e motivata giustificazione, in mancanza della quale, come già evidenziato nell'allegata nota ministeriale 02 febbraio 2018, prot. 0000693, la deroga potrebbe essere oggetto di rilievo da parte della Commissione europea, con le relative conseguenze finanziarie ricadenti sotto la responsabilità dell'Amministrazione regionale che ha adottato la deroga.

Nessuna riduzione del carico di bestiame è, invece, consentita dal decreto 23 dicembre 2022 per le PLT rappresentando esse *de facto* superfici ammissibili in deroga. Un eventuale ulteriore abbassamento del carico priverebbe infatti le PLT della loro funzione produttiva, come, peraltro, già chiarito nel corso degli incontri del 25 ottobre 2022 e 17 novembre 2022, di cui sono stati trasmessi i relativi report con le allegate note prot.0563297 del 04 novembre 2022 e prot. 0598146 del 22 novembre 2022.

Il decreto 27 settembre 2023 (pubblicato nella GURI Serie generale n. 260 del 7 novembre 2023) ha recentemente integrato la definizione di attività di pascolamento stabilendo un carico massimo nel rispetto della *Direttiva nitrati*, consentendo alle Regioni di ridurlo per adeguarlo alle caratteristiche produttive del prato permanente, al fine di assicurare la conservazione del prato stesso. Quindi, il limite massimo così introdotto esplica i propri effetti sull'adeguatezza del carico di bestiame al rispetto del criterio CGO2 e alla conservazione del prato permanente, ma non sull'attività di produzione agricola svolta dal pascolo.

Pertanto, un carico eccedente il limite massimo non incide sulle condizioni di ammissibilità della superficie ai pagamenti diretti, ma ha conseguenze sul rispetto dei requisiti di condizionalità



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE

(Obblighi relativi al rispetto dei massimali di distribuzione dei fertilizzanti azotati organici previsti dal CGO 2 dell'Allegato 1 del DM n. 0147385 del 09/03/2023).

Si rileva, infine, che il carico di bestiame va calcolato su base annua, pertanto, l'eventuale calcolo sul periodo effettivo di pascolamento dovrà essere riparametrato sui 365 giorni. Non essendo intervenuti cambiamenti rispetto alla programmazione precedente, per il corretto calcolo del carico di bestiame si può agevolmente fare ricorso all'articolo 2, comma 4, del decreto 26 febbraio 2015 (pubblicato nella GURI Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015) e successive modifiche e integrazioni, fermo restando la necessità di fare riferimento ai capi di bestiame effettivamente al pascolo e alle relative superfici sulle quali l'attività agricola è esercitata con il solo pascolamento.

Relativamente alle conseguenze per l'applicazione delle riduzioni e sanzioni di cui al D.lgs. 17.03.2023 n. 42, si evidenzia che il "riproporzionamento" degli ettari ammissibili di prato permanente o di PLT, determinati sulla base del carico di bestiame al pascolo, causano uno scostamento di superficie agricola rispetto agli ettari dichiarati in domanda con l'applicazione delle conseguenti riduzioni e sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

Nel caso dell'Eco-schema 1 livello 2, il beneficiario è tenuto, fra l'altro, all'impegno di pascolamento, come definito dal DM n. 690602 del 15 dicembre 2023, che, a sua volta rinvia dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022, integrato dall'articolo 1 comma 4 del DM 27 settembre 2023, n. 525680. Pertanto, la violazione del carico massimo di bestiame al pascolo concretizza un inadempimento all'impegno di pascolamento; in tal caso, la relativa sanzione è sospesa nell'anno di domanda 2023, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.

Le deroghe sul carico di bestiame al pascolo, stabilite dalle regioni devono pervenire ad AGEA Coordinamento in tempo utile per essere portate a conoscenza degli agricoltori con sufficiente anticipo rispetto alla presentazione della domanda unica. Al riguardo si richiama la nota Ares (2018)1032743, trasmessa a codesta Agenzia in data 23 febbraio 2018, prot. 1203, in cui la Commissione europea ha già evidenziato che gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli agricoltori siano informati sulle norme applicabili nel campo della concessione dei pagamenti diretti e che qualsiasi revisione e/o ritardo dovuti alle autorità amministrative competenti devono essere in linea con i principi generali del diritto dell'UE, quali la non discriminazione, la certezza giuridica e le legittime aspettative, sia per quanto riguarda la sostanza, sia per quanto riguarda i tempi. Pertanto, le deroghe pervenute ad AGEA Coordinamento in ritardo sono applicate dall'anno di domanda successivo.

Per maggior chiarezza si riporta di seguito un riepilogo delle possibili deroghe per tipologia di prato permanente ammissibile.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE

Norme sul prato permanente e deroghe	Pascolo	Pratica agricola annuale di mantenimento	Deroghe regionali	Descrizione
Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba e altre erbacee da foraggio non compreso nella rotazione aziendale da cinque anni o più. Comprende altre specie arbustive o arboree le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre erbacee da foraggio rimangano predominanti.	Sì 0,2 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito	Sì	Sì	Per densità e turno di pascolo se diversamente disposto da SRB01 o se diversamente disposto da Regioni e PPAA Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa
Prato permanente con sistema agroforestale	Sì 0,2 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito	Sì	Sì	Per densità e turno di pascolo se diversamente disposto da SRB01 o se diversamente disposto da Regioni e PPAA Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa
Prato permanente con PLT (erba e altre erbacee da foraggio non predominanti)	Sì 0,2 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito	No	Sì	Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa
Superfici a prato permanente naturalmente mantenute altitudine 2.000 m slm in Alpi Occidentali 1.800 m slm in Alpi orientali e 1.700 m slm in Appennini	Sì 0,1 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito	Sì	Sì	Attività agricola ad anni alterni
				Per densità e turno di pascolo se diversamente disposto da SRB01 o se diversamente disposto da Regioni e PPAA
				Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa
Superfici a prato permanente naturalmente mantenute altitudine 2.000 m slm in Alpi Occidentali 1.800 m slm in Alpi orientali e 1.700 m slm in Appennini, con pendenza > 30%	Sì 0,1 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito	No	Sì	Pascolo ad anni alterni
				Per densità e turno di pascolo se diversamente disposto da SRB01 o se diversamente disposto da Regioni e PPAA
				Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa

Con riferimento al primo obbligo della BCAA, 8 che prevede, ai sensi dell'Allegato 1 del DM n. 0147385 del 09/03/2023, di destinare il 4% della superficie aziendale a seminativo a superfici ed elementi non produttivi, si precisa che le superfici coltivate con colture pluriennali non avvicendate quali, ad esempio, il carciofo e l'asparago, per il tempo durante il quale sono investite, appunto, a una di tali colture, non sono disponibili a concorrere al 4% di cui sopra. Per quanto concerne i vivai orticoli, al pari di qualsiasi altra superficie a seminativo, se sono investiti a colture pluriennali, non possono anch'essi concorrere al 4%.

Infine, nel caso in cui un beneficiario avesse dichiarato al primo anno, di investire ad una coltura pluriennale una data superficie a seminativo e non dichiarasse, al secondo anno, di mantenere tale coltura su quella data superficie, è sanzionato sulla condizionalità, per il primo anno.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.



ALBERTO
BIGIONI
MIPAAF
18.12.2023
16:28:52 UTC



Polizzi Luigi
MIPAAF
19.12.2023
12:38:13
GMT+01:00



Simona Angelini
MIPAAF
19.12.2023
09:31:36
GMT+01:00

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005



GIUSEPPE BLASI
MASAF
19.12.2023
12:51:45 UTC